

CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della Legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIÙENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it in persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, cod.fisc. PLTNTN49L29L424O, di seguito denominato anche Patronato

E

Bulgari Gioielli Spa, codice fiscale 00483050068, sede legale in Strada Sotirio Bulgari, 1 - 15048 – Valenza (AL, Mail hr_admin_bg@bulgari.com, PEC hrbulgarigioielli@legalmail.it in persona del Hr Industrial Director, Simone Gabriele Marcovecchio, codice fiscale MRCSNC73M24L219P, in seguito anche “soggetto convenzionato”

PREMESSO CHE:

- ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della Legge n.152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera a), della Legge n.152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei dipendenti di Bulgari Gioielli Spa;
- 50&PIÙENASCO e Bulgari Gioielli Spa hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art.10, comma 1, lettera a), della Legge 152/2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione Bulgari Gioielli Spa conferisce a 50&PIÙENASCO – Ufficio Provinciale di Alessandria l'incarico di svolgere in favore e nei confronti dei propri dipendenti attività informative e di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'art. 10 comma 1 lettera a), della Legge 152/2001.

Più specificamente l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in:

- *Previdenza obbligatoria, complementare ed integrativa*
 - Attività informative, di consulenza e di supporto in ambito pensionistico
 - Rilascio della documentazione riepilogativa e valutativa della posizione previdenziale
- *Supporto operativo*
 - Assistenza tecnica in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito
 - Assistenza al monitoraggio dell'evoluzione della posizione previdenziale e contributiva
 - Assistenza nella predisposizione della domanda di pensione
 - Monitoraggio dell'iter procedurale

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della Legge n.152/2001.

Articolo 2

Modalità e tempi di svolgimento delle attività

Le attività indicate all'articolo 1 saranno svolte da operatori 50&PIÙENASCO presso gli Uffici 50&PIÙENASCO della provincia, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi, rilevabili nel sito www.50epiuenasco.it.

50&PIÙENASCO espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, 50&PIÙENASCO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun dipendente di Bulgari Gioielli Spa richiedente / beneficiario del servizio, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

50&PIÙENASCO impronerà il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

50&PIÙENASCO è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da 50&PIÙENASCO senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'art.1, è prevista la corresponsione a favore di 50&PIÙENASCO, da parte del soggetto convenzionato, di un rimborso spese determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione.

In particolare, la misura del rimborso spese è stata determinata concordemente tra le parti in € 15,00 (quindici/00) per l'attività di cui all'art.1 svolta in favore di ciascun dipendente, tenendo conto di parametri ed indicatori oggettivi, specifici per questa tipologia di attività, quali il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il costo medio del personale impiegato, nonché le specifiche modalità operative ed organizzative richieste dal soggetto convenzionato per lo svolgimento del servizio.

Le parti concordano che il pagamento del rimborso sarà effettuato dal soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla data di emissione (entro il 31/10 e il 31/03 di ogni anno), da parte di 50&PIÙENASCO, di ciascuna nota di debito, tramite accredito sul conto corrente dello stesso patronato.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2027.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati ai dipendenti di Bulgari Gioielli Spa richiedenti / beneficiari del servizio da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 90 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub - affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Le Parti sono altresì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

50&PIÙENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

50&PIÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Decreto citato.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra 50&PIÙENASCO e Bulgari Gioielli Spa, sull'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

04 August 2026 | 16:50:47 CEST

Bulgari Gioielli Spa
Hr Industrial Director
Simone Gabriele Marcovecchio

Simone Marcovecchio

Protocollo Uscita

ENASCO

N 0000917/2026 del 23/07/2026

PASA

50&PIÙENASCO
Vice Presidente Delegato
Antonio Paoletti

Antonio Paoletti

Allegati: n. 3